Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Sabato, 11 maggio 1935 - ANNO XIII** — **Numero 111**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza nell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

Con Regio decreto in data 21 giugno 1934-XII è stata revocata la nomina da cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia conferita all'ex commissario regionale di 2ª classe dott. Girolamo Papale con R. decreto 1° dicembre 1930, n. 458.

(1218)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 561.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe, in varie Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 562.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 44, concernente il conferimento di poteri straordinari al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 44, concernente il conferimento di poteri straordinari al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 563.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1925-XIII, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 564.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 32, riguardante proroga di termine per la concessione di sussidi ai danneggiati dalla frana di San Fratello (Messina).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 32, riguardante proroga di termine per la concessione di sussidi ai danneggiati dalla frana di San Fratello in provincia di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 565.

Limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sull'istruzione superiore;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, riguardante il riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sull'istruzione secondaria di avviamento professionale;
Veduto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, riguardante il riordinamento dell'istruzione industriale;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, relativo al riordinamento dell'istruzione artistica;
Veduto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari e successive modificazioni;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata l'urgente ed assoluta necessità di emanare nuove norme circa il limite di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti d'istruzione superiore, del personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori degl'Istituti d'istruzione superiore, compiuto il 70° anno di età, vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Art. 2.

I presidi, i direttori e gl'insegnanti degl'Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale sono collocati a riposo dal 16 settembre dell'anno solare in cui compiono sessantacinque anni di età.

Art. 3.

I direttori e gl'insegnanti delle Regie scuole e dei Regi istituti d'arte, dei Regi licei artistici e delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e delle Regie scuole di recitazione sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Art. 4.

Al personale tecnico ed agli istruttori pratici delle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica ed avviamento professionale nonchè al personale amministrativo tecnico e di laboratorio delle Regie scuole e dei Regi istituti d'arte già dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale sono applicabili, per il collocamento a riposo, le norme comuni vigenti per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Il servizio di supplente o di incaricato, prestato nelle scuole medie governative d'ogni ordine e grado, col possesso del titolo prescritto e dopo il 25° anno di età, è riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza, per non oltre dieci anni, e subordinatamente al versamento, in conto entrate tesoro, del contributo del 6 %, per coloro che conseguano la nomina in ruolo nelle dette Scuole o negli Istituti d'istruzione superiore.

Ai fini del riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Per il servizio di supplente o di incaricato prestato senza il prescritto titolo, restano ferme le disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Art. 6.

Il servizio di assistente e di aiuto universitario prestato dopo il 25° anno di età e riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza e per non oltre dieci anni nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 132 e dell'art. 285 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. In tali casi, per il riconoscimento dei primi cinque anni del servizio di assistente e di aiuto, gl'interessati saranno soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613; per il riconoscimento del servizio di assistente e di aiuto oltre i cinque anni il contributo sarà del 6 % da commisurarsi allo stipendio iniziale di ruolo per un periodo uguale a quello riconosciuto.

Rimane fermo il disposto dell'art. 282 del predetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 7.

Il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve dichiarare per iscritto ai fini del riconoscimento dei servizi contemplati dal comma primo dell'art. 5 ed entro un anno dalla ammissione in ruolo, se e quali servizi di supplente o incaricato abbia precedentemente prestati. Il contributo di cui nello stesso art. 5, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo, è dovuto dalla data di conferma definitiva in ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti e può essere suddiviso in quote mensili per un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

I servizi di cui nel primo comma del citato art. 5 devono essere documentati a cura degli interessati, e il loro riconoscimento è disposto dal Ministro per l'educazione nazionale, con decreto contro cui è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o notificazione e dalla data di registrazione. Trascorso tale termine il provvedimento è definitivo e non suscettibile di revisione all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La dichiarazione negativa o la mancata dichiarazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo importa la decadenza da ogni diritto di riconoscimento dei servizi di cui all'art. 5.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia superato i limiti di età fissati negli articoli stessi sarà collocato a riposo rispettivamente dal 29 ottobre, dal 16 settembre e dal 1° ottobre 1935-XIII.

Art. 9.

Per il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 che sarà collocato a riposo fino a tutto l'anno 1939 per aver raggiunti i limiti di età fissati col presente decreto, il trattamento di quiescenza sarà eguale a quello che esso conseguirebbe se rimanesse in servizio fino al limite di età stabilito dalle disposizioni vigenti prima della pubblicazione del presente decreto, tenendo conto dello sviluppo normale di carriera.

Il personale medesimo per il periodo di cui sopra a decorrere dalla data del collocamento a riposo avrà altresì diritto alla concessione speciale *C* per i viaggi propri e della propria famiglia sulle ferrovie.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 7 il personale attualmente in ruolo deve rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo stesso entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto. Il personale che sarà collocato a riposo prima di tale termine deve presentare la dichiarazione non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio.

In caso di dichiarazione negativa o di mancata dichiarazione entro i termini predetti si applica l'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 11.

I servizi già riscattati per metà dal personale presentemente in servizio saranno rivalutati secondo le disposizioni del presente decreto qualora gli interessati presentino, entro il termine di cui all'art. 10, la dichiarazione ivi prevista, obbligandosi a versare all'Erario la differenza tra il precedente e il nuovo contributo dovuto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1935 - *Anno XIII.*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 566.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione di Chievolis, frazione del comune di Tramonti di Sopra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 225, col quale veniva istituito un ufficio distinto di conciliazione in Chievolis, frazione del comune di Tramonti di Sopra;

Vista la deliberazione in data 1° dicembre 1934 del podestà del comune di Tramonti di Sopra, con la quale si chiede che venga soppresso l'anzidetto ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio distinto di conciliazione di Chievolis, frazione del comune di Tramonti di Sopra, è soppresso e il relativo territorio rientra nella circoscrizione dell'ufficio di conciliazione del capoluogo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 3 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 567.
Nomina di una Commissione straordinaria per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Visto il rapporto in data 12 gennaio 1935, n. 220, del prefetto di Littoria, presidente di quel Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In attesa della costituzione degli organi del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Littoria, di cui all'articolo 6 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate da una Commissione composta, oltre che dal Prefetto, presidente, dai signori tenente colonnello Blais cav. Giuseppe e Di Castri comm. dott. Luigi.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto sarà provveduto alla costituzione degli organi di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 16. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta a suo favore dal comune di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduti gli atti stipulati il 27 ottobre 1934-XII, ed il 21 novembre 1934-XIII in Nuoro, ambedue a rogito del dottor Agostino Meloni, notaio ivi residente, atti coi quali il comune di Nuoro ha donato all'Opera nazionale Balilla due appezzamenti di terreno siti in regione Codinattas, il primo di metri quadrati 1571,15 distinto in catasto al foglio 42 mappale n. 35 e l'altro di metri quadrati 1860,85 distinto in catasto al foglio 44 mappale n. 13;
Veduta la deliberazione n. 25, in data 8 aprile 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1935-XIII.
Composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 12 agosto 1926, 10 settembre 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928, 7 dicembre 1928 e 12 marzo 1931, coi quali vennero istituiti rispettivamente gli Uffici del lavoro portuale nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Napoli, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia e Trieste;
Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1928, che modifica la composizione del Consiglio presso gli Uffici del lavoro portuale;
Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1929, che modifica la composizione delle Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Ravenna, Reggio Calabria, Castellammare di Stabia e Taranto;
Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1932, che modifica la composizione del Consiglio presso l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari;
Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1933, che sopprime la Commissione aggregata all'Ufficio del lavoro portuale di Ravenna sostituendola col Consiglio composto a norma dell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 3 settembre 1928;
Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I Consigli del lavoro presso gli Uffici del lavoro portuale, eccettuati quelli indicati nei seguenti articoli 2, 3 e 4, sono composti dei seguenti membri:

1) il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;

2) un funzionario dell'Ispettorato corporativo designato dal Ministero delle corporazioni;

3) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'Economia corporativa;

4) un rappresentante degli esercenti imprese di trasporti marittimi designato dal presidente del Sindacato di categoria competente per territorio o dell'Unione provinciale fascista degli industriali se per la categoria è costituito più di un Sindacato;

5) un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti, competente per territorio, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

6) un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli industriali, competente per territorio, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

7) tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati dal segretario del Sindacato di categoria competente per territorio.

Art. 2.

Il Consiglio del lavoro presso l'Ufficio del lavoro portuale di Trieste è composto dei seguenti membri:

1) il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;

2) un funzionario dell'Ispettorato corporativo designato dal Ministero delle corporazioni;

3) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'Economia corporativa;

4) un rappresentante dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste;

5) un rappresentante degli esercenti imprese di trasporti marittimi designato dal presidente del Sindacato di categoria con sede a Trieste;

6) un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti, con sede a Trieste, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

7) un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli industriali, con sede a Trieste, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

8) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali designati dal segretario del Sindacato di categoria con sede a Trieste.

Art. 3.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Castellammare di Stabia, Taranto e Reggio Calabria sono composte dei seguenti membri:

1) il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;

2) un funzionario dell'Ispettorato corporativo designato dal Ministero delle corporazioni;

3) un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti, competente per territorio, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

4) un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli industriali, competente per territorio, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

5) due rappresentanti dei lavoratori portuali designati dal segretario del Sindacato di categoria competente per territorio.

Art. 4.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Porto Santo Stefano, Torre Annunziata, Molfetta e Barletta sono composte dei seguenti membri:

1) il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;

2) un funzionario dell'Ispettorato corporativo designato dal Ministero delle corporazioni;

3) un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli industriali, competente per territorio, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

4) un rappresentante dei lavoratori portuali designato dal segretario del Sindacato di categoria competente per territorio.

Art. 5.

Le organizzazioni sindacali indicate nei precedenti articoli designeranno un egual numero di membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette organizzazioni durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Decadranno dal mandato e dovranno essere sostituiti i falliti o coloro a cui carico venisse accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale, o coloro che incorressero in qualcuno dei reati che escludono dall'inscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1935-XIII.

Varianti alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » (Biglietti festivi di andata-ritorno).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/7352/5 in data 21 marzo 1935-XIII;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

I punti *d*) ed *e*) del paragrafo 1 dell'art. 22 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » sono annullati e sostituiti dal seguente punto *d*):

« *d*) *Biglietti di andata-ritorno festivi.* — Questi biglietti si possono emettere fra stazioni distanti non oltre 250 km. ».

Il successivo punto *f*) del suddetto art. 22 prenderà la denominazione di punto *e*).

Il terzultimo e quartultimo comma del successivo art. 23 delle suddette « Condizioni e tariffe », sono annullati e sostituiti dal seguente:

« I biglietti di andata-ritorno festivi sono distribuiti dalle ore 12 del giorno feriale che precede il festivo ed in questo. Il viaggio di ritorno deve essere iniziato nel giorno festivo ovvero non oltre le ore 12 del giorno feriale che immediatamente lo segue. Quando ricorrono due o più giorni festivi consecutivi ovvero intercalati da un giorno feriale i biglietti sono validi per iniziare il ritorno fino alle ore 12 del giorno feriale che segue l'ultimo festivo ».

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo avrà attuazione dalla data che sarà fissata dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1935-XIII.
Facilitazioni ferroviarie per i viaggi individuali e di gruppi familiari, in destinazione di località balneari, termali e climatiche.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » approvato con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/5415/20 in data 18 febbraio 1935-XIII;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare — durante il quadrimestre giugno-settembre 1935 — la tariffa differenziale ridotta del 50 per cento per viaggi individuali alle località termali, balneari e climatiche, che saranno stabilite dalla Direzione stessa, d'accordo con quella pel Turismo, vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località della Venezia Tridentina le facilitazioni stesse saranno applicate anche pel periodo aprile-maggio.

Art. 2.

L'Amministrazione è autorizzata inoltre ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 per cento, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1 e 2, rendendo noto un apposito elenco delle località per le quali verranno istituiti i biglietti stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935-XIII.
Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di andata e ritorno in destinazione al Santuario di Caravaggio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/8455/5 in data 13 aprile 1935-XIII;
Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, articolo 3, comma *b*);
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per un periodo di durata non superiore a quattro mesi, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 per cento) per viaggi individuali di andata e ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 per cento) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza del provvedimento e le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(1223)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Kuret fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle, il 4 novembre 1857 e residente a Log 18, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria nata Huvatic fu Giovanni, nata il 20 maggio 1854, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(12017)

N. 11419-215.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Grahonja fu Andrea ved. Jerincic, nata a Castelec, il 21 ottobre 1860 e residente a Log, 23, sono restituiti nella forma italiana di « Graccogna » e « Gerini ».

Il cognome Gerini viene esteso pure per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Giovanni, nato il 25 giugno 1891, figlio;
2. Orsola fu Giovanni, nata il 19 ottobre 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(12018)

N. 11419-438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kozina fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle, il 2 gennaio 1874 e residente a Bagnoli 128, è restituito nella forma italiana di « Cosina ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Zebec di Michele, nata il 16 maggio 1876, moglie;
2. Angelo di Antonio, nato il 12 settembre 1903, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 30 gennaio 1909, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 17 marzo 1911, figlio;
5. Mario di Antonio, nato il 17 ottobre 1913, figlio;
6. Vita Maria di Maria, nata il 31 gennaio 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12019)

N. 11419-439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Klun fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle, il 3 maggio 1898 e residente a Bagnoli 129, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Zerial di Giuseppe, nata il 10 gennaio 1903, moglie;
2. Miroslava di Giovanni, nata il 20 ottobre 1923, figlia;
3. Anselma Daniela di Giovanni, nata il 23 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12020)

N. 11419-440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Maver fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle, il 7 luglio 1886 e residente a Bagnoli 130, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Toskau fu Giuseppe, nata il 27 maggio 1888, moglie;
2. Lorenzo di Lorenzo, nato il 3 ottobre 1913, figlio;
3. Pierina Olga di Lorenzo, nata il 13 gennaio 1919, figlia;
4. Lodovico di Lorenzo, nato il 1° febbraio 1921, figlio;
5. Luigi di Lorenzo, nato il 3 luglio 1923, figlio;
6. Giuseppina Dorotea di Lorenzo, nata il 17 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12021)

N. 11419-441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Maver fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle, il 1° marzo 1889 e residente a Bagnoli 131, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Rusian di Antonio, nata il 9 ottobre 1889, moglie;
2. Guglielmina di Antonio, nata il 31 marzo 1912, figlia;
3. Emilia di Antonio, nata il 18 gennaio 1914, figlia;
4. Federica di Antonio, nata il 30 agosto 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12022)

N. 11419-449.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Montanja fu Matteo, nato a S. Dorligo della Valle, il 20 marzo 1886, e residente a Bagnoli 144, è restituito nella forma italiana di « Montagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Bonanno fu Giovanni, nata il 26 febbraio 1887, moglie;
2. Giovanni fu Matteo, nato il 2 giugno 1892, fratello;
3. Martino fu Matteo, nato il 2 novembre 1897, fratello;
4. Teresa fu Matteo, nata il 15 ottobre 1902, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12023)

N. 11419-450.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Anna Cergol fu Michele ved. Zerial, nata a Erpello Cosina il 21 giugno 1877 e residente a Bagnoli, 145, sono restituiti nella forma italiana di « Cergolli » e « Zeriali ».

Il cognome « Zeriali » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Valentino fu Michele, nato il 3 febbraio 1904, figlio;
2. Mario fu Michele, nato il 19 agosto 1905, figlio;
3. Edoardo fu Michele, nato il 12 ottobre 1910, figlio;
4. Rodolfo fu Michele, nato il 28 settembre 1913, figlio;
5. Pietro fu Michele, nato l'8 luglio 1916, figlio;
6. Giovanna nata Mihalic di Pietro, nuora;
7. Anna Maria di Valentino, nata l'8 agosto 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12024)

N. 11419-451.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zerial fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle, il 31 ottobre 1881 e residente a Bagnoli 148, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Starz di Giacomo, nata il 24 settembre 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 24 marzo 1910, figlio;
3. Antonia di Giuseppe, nata l'8 maggio 1912, figlia;
4. Luigia di Giuseppe, nata il 13 marzo 1920, figlia;
5. Benedetto di Giuseppe, nato il 23 marzo 1922, figlio;
6. Giovanni fu Michele, nato il 10 ottobre 1884, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato nell'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12025)

N. 11419-452.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Zerial fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 28 febbraio 1878 e residente a Bagnoli 149, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Orsola nata Maver fu Giuseppe, nata il 31 agosto 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12026)

N. 11419-291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Pipan fu Andrea ved. Hervat, nata a Comeno il 21 giugno 1854 e residente a Trieste, via Ferriera n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Pipan ved. Hervat, è ridotto in « Cervani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12119)

N. 11419-293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Stefania Hervat fu Andrea ved. Sevitz, nata a Trieste l'8 dicembre 1885 e residente a Trieste, via della Ferriera n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Cervani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Stefania Hervat ved. Sevitz è ridotto in « Cervani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12121)

N. 11419-6423.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Timoteo Hervatizh fu Antonio, nato a Trieste il 16 febbraio 1903 e residente a Trieste, via Giuseppe Rota n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. dcreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Timoteo Hervatizh è ridotto in « Cervatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Diomira Petrina in Hervatizh fu Ermanno, nata il 4 ottobre 1905, moglie;
2. Germana di Timoteo, nata il 30 aprile 1923, figlia;
3. Carlo di Timoteo, nato il 21 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

12122)

N. 11419-25432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Lüfter di Francesca, nato a Trieste il 1° luglio 1886 e residente a Trieste, via Cassa di Risparmio n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ariosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Lüfter è ridotto in « Ariosi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma di Amalia, nata il 14 aprile 1890, moglie;
2. Walter (Gualtiero) di Oscar, nato il 30 giugno 1913, figlio;
3. Renato di Oscar, nato il 3 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12123)

N. 11419-25771.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Mamilovich di Urbano, nato a Erpelle (Istria) il 2 gennaio 1902 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. n. 143, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mameli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Mamilovich è ridotto in « Mameli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12124)

N. 11419-16856.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Modrich di Simone, nato a Obbrovazzo di Zara il 31 marzo 1881 e residente a Trieste, via S. Nicolò n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Modrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Modrich è ridotto in « Modrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Kadia in Modrich fu Simone, nata il 17 maggio 1884, moglie;
2. Vally di Rodolfo, nata il 17 settembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12125)

N. 11419-18360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Moncher fu Leopoldo, nato a Comisa il 9 marzo 1913 e residente a Trieste, via Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moncheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Moncher è ridotto in « Moncheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria fu Leopoldo, nata il 6 marzo 1917, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12126)

N. 11419-8553.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda della sig.ra Ada Müller di Alberto in Serafini, nato a Trieste il 18 giugno 1898 e residente a Trieste, via Bramante n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Ada Müller in Serafini è ridotto in « Molinari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12127)

N. 11419-5767.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Petelin Francesco fu Francesco, nato a Trieste il 27 gennaio 1878 e residente a Trieste, via Filippo Corridoni n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Petelin Francesco è ridotto in « Petrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Maria Wagner in Petelin, nata il 15 luglio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12128)

N. 11419-7011.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Piscanc di Valentino, nato a Trieste il 14 giugno 1908 e residente a Trieste, via Roiano Molini n. 719, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pisani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Piscanc è ridotto in « Pisani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12129)

N. 11419-18973.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Riemtschnig fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 novembre 1886 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romanelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Riemtschnig è ridotto in « Romanelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Maicen in Riemtschnig fu Antonio, nata il 24 settembre 1895, moglie;
2. Ferruccio di Vittorio, nato il 1° novembre 1919, figlio;
3. Maria di Vittorio, nata il 7 agosto 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12130)

N. 11419-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Colja fu Francesco, nato a Samatorza il 5 settembre 1872 e residente a (Sgonico) Samatorza n. 20, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Doljak in Colja fu Giovanni, nata il 18 marzo 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12147)

N. 11419-38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Colja fu Francesco, nato a Samatorza il 29 dicembre 1881 e residente a (Sgonico) Samatorza n. 11, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Milic in Colja fu Giovanni, nata il 25 settembre 1873, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 25 aprile 1908, figlia;
3. Stanislao di Giovanni, nato il 25 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12148)

N. 11419-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Colja fu Giuseppe, nato a Duino il 13 luglio 1870 e residente a (Sgonico) Samatorza n. 21, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pernarcic in Colja fu Michele, nata il 31 dicembre 1877, moglie;
2. Alberta di Giuseppe, nata il 14 maggio 1913, figlia;
3. Sofia di Giuseppe, nata il 12 luglio 1915, figlia;
4. Francesco di Giuseppe, nato l'8 dicembre 1908, figlio;
5. Maria Gruden in Colja di Giovanni, nata il 18 novembre 1910, nuora;
6. Francesco di Francesco, nato il 29 gennaio 1929, nipote;
7. Maria di Francesco, nata il 25 novembre 1932, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12149)

N. 11419-40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Rosalia Colja fu Francesco ved. Luin, nata a Comeno il 25 agosto 1881 e residente a (Sgonico) Rupinpiccolo n. 10, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12150)

N. 11419-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Amalia Doljak fu Antonio vedova Milic, nata a Rupinpiccolo il 10 luglio 1885 e residente a Rupinpiccolo n. 39, sono restituiti nella forma italiana di « Doglia » e « Emili ».

Il cognome « Emili » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Giovanni, nato il 20 aprile 1916, figlio;
2. Sofia fu Giovanni, nata il 25 maggio 1919, figlia;
3. Celestina fu Giovanni, nata il 1° agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12151)

N. 11419-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Doljak fu Giovanni, nato a (Sgonico) Samatorza il 31 marzo 1866 e residente a Samatorza n. 14, è restituito nella forma italiana di « Doglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Obad in Doljak fu Giuseppe, nata il 14 maggio 1865, moglie;
2. Giovanni di Francesco, nato il 22 agosto 1889, figlio;
3. Maria Skrk in Doljak di Giovanni, nata il 1° marzo 1892, nuora;
4. Giovanna Olga di Giovanni, nata il 7 maggio 1920, nipote;
5. Emilia di Giovanni, nata il 13 febbraio 1922, nipote;
6. Alberta di Giovanni, nata il 6 novembre 1923, nipote;
7. Daniele di Giovanni, nato il 24 gennaio 1929, nipote;
8. Marcella di Giovanni, nata il 21 maggio 1932, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12152)

N. 11419-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Doljak fu Antonio, nato a (Sgonico) Samatorza il 29 luglio 1849 e residente a Samatorza n. 1, è restituito nella forma italiana di « Doglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Federico di Giovanni, nato il 6 marzo 1880, figlio;
2. Maria Zavadlal in Doljak di Francesco, nata il 13 dicembre 1886, nuora;
3. Stefania di Giovanni, nata il 20 dicembre 1888, figlia;
4. Enrico di Federico, nato il 15 luglio 1909, nipote;
5. Massimiliano di Federico, nato il 21 febbraio 1911, nipote;
6. Maria di Federico, nata il 4 giugno 1912, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12153)

N. 11419-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Doljak fu Andrea, nato a (Sgonico) Samatorza il 27 aprile 1859 e residente a Samatorza n. 16, è restituito nella forma italiana di « Doglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Gabrovec in Doljak fu Giuseppe, nata il 10 settembre 1862, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 10 aprile 1887, figlio;
3. Anna Pavlina in Doljak fu Antonio, nata il 30 giugno 1890, nuora;
4. Alberto di Giovanni, nato il 18 giugno 1914, nipote;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 24 dicembre 1919, nipote;
6. Floriana di Giovanni, nata il 16 giugno 1922, nipote;
7. Giuseppe di Giovanni, nato il 16 marzo 1924, nipote;
8. Giusto di Giovanni, nato il 27 ottobre 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12154)

N. 11419-47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Doljak fu Giovanni, nato a (Sgonico) Samatorza il 7 marzo 1888 e residente a Samatorza n. 12, è restituito nella forma italiana di « Doglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Pipan in Doljak fu Giovanni, nata il 9 ottobre 1892, moglie;
2. Severino di Giovanni, nato il 20 giugno 1920, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato l'11 luglio 1921, figlio;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 2 maggio 1923, figlio;
5. Carolina di Giovanni, nata il 7 agosto 1924, figlia;
6. Giuseppina di Giovanni, nata il 10 giugno 1926, figlia;
7. Paola di Giovanni, nata il 12 agosto 1927, figlia;
8. Albino di Giovanni, nato il 16 novembre 1928, figlio;
9. Olga di Giovanni, nata il 1° marzo 1930 figlia;
10. Marta di Giovanni, nata il 20 gennaio 1933, figlia;
11. Maria Graden ved. Doljak fu Giovanni, nata il 3 settembre 1861, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12155)

N. 11419-3700-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Antonio di Antonio, nato a Trieste il 6 ottobre 1890 e residente a Trieste, via dell'Istria, 8, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Kressevich di Stefano, nata il 16 aprile 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12156)

N. 11419-3701-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Baric ved. Maria di Simeone nata Furlan, nata a Malchina il 17 novembre 1879 e residente a Trieste, via dell'Industria, 1, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Renato fu Antonio, nato il 15 febbraio 1908, figlio;
2. Giusto fu Antonio, nato il 20 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12157)

N. 11419-3702-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Baric Antonio fu Giuseppe, nato a Dol Grande il 12 dicembre 1868 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Inf., 90, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Hrovatin di Giovanni, nata il 20 aprile 1873, moglie;
2. Maria di Antonio, nata l'8 febbraio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12158)

N. 11419-3703-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Baric Carlo fu Giuseppe, nato a Tomadio il 3 novembre 1879 e residente a Trieste, via Istituto, 13, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Mamilovic di Antonio, nata il 3 dicembre 1893, seconda moglie;
2. Giuseppe di Carlo, nato il 24 febbraio 1907, figlio;
3. Gisella di Carlo, nata il 6 maggio 1910, figlia;
4. Carlo di Carlo, nato il 28 gennaio 1921, figlio;
5. Maria di Carlo, nata il 27 marzo 1924, figlia;
6. Luciano di Carlo, nato il 1° aprile 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12159)

N. 11419-3704-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Angelo di Antonio, nato a Trieste il 19 settembre 1897 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Inf., n. 352, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Nicolaucich fu Domenico, nata il 17 dicembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12160)

N. 11419-3728-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Barich vedova Angela di Giuseppe, nata Vitez, nata a Trieste il 10 marzo 1893, e residente a Trieste, via Media, 19, sono restituiti nella forma italiana di « Bari » e « Viti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Argia fu Mattia, nata il 14 ottobre 1914, figlia;
2. Aldo fu Mattia, nato il 15 novembre 1918, figlio;
3. Argeo fu Mattia, nato il 20 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12177)

N. 11419-3727-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Massimiliano di Vincenzo, nato a Trieste il 31 agosto 1905, e residente a Trieste, via F. Corridoni, 15, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Adele Prelz di Giovanna, nata il 22 ottobre 1905, moglie;
2. Adriana di Massimiliano, nata il 26 dicembre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12178)

N. 11419-3726-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Lodovico di Giuseppe, nato a Trieste il 26 agosto 1900, e residente a Trieste, via Calvola, 5, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisa Cossutta di Martino, nata il 3 settembre 1906, moglie;
2. Adriano di Lodovico, nato il 12 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12179)

N. 11419-3725-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Barich Maria fu Francesco, nata a Trieste il 28 febbraio 1887 e residente a Trieste, viale III Armata, 15, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12180)

N. 11419-3724-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Lionello fu Giorgio, nato a Trieste l'8 marzo 1906, e residente a Trieste, via Ferriera n. 37, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12181)

N. 11419-3723-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Barich Albina fu Giorgio, nata a Trieste il 31 marzo 1894, e residente a Trieste, via Ferriera, 37, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12182)

N. 11419-3722-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Barich vedova Natalia fu Giovanni nata Iamnik, nata a Trieste il 15 dicembre 1869, e residente a Trieste, via Ferriera, 37, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12183)

N. 11419-3721-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Giovanni di Antonio, nato a Zara l'11 maggio 1894, e residente a Trieste, Barcola, 263, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pia de Polo di Antonio, nata l'11 giugno 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12184)

N. 11419-3720-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Giuseppe di Antonio, nato a Villa Cargna il 30 giugno 1885, e residente a Trieste, via Concordia, 5, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Tomez di Giovanni, nata il 28 marzo 1891, moglie;
2. Violetta di Giuseppe, nata il 6 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 aprile 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106.

Media dei cambi e dei titoli
del 9 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,145
Inghilterra (Sterlina)	58,80
Francia (Franco)	79,80
Svizzera (Franco)	391,50
Argentina (Peso carta)	3,10
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,10
Cecoslovacchia (Corona)	50,67
Danimarca (Corona)	2,63
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	2,96
Olanda (Fiorino)	8,20
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,42
Svezia (Corona)	3,035
Rendita 3,50 % (1906)	78,50
Id. 3,50 % (1902)	76,625
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,725
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % id. 1941	101,45
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94,375
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	304516	Luongo Angelo Pietro fu Domenico, domiciliato a Petruro (Avellino), ipotecata . . . . L.	185 —

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1194)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Accordo per il cambio diretto dei pacchi postali fra il Regno d'Italia e la Malaya.

L'Amministrazione delle Poste italiane e l'Amministrazione della Malaya si accordano per eseguire un regolare cambio diretto di pacchi fra l'Italia e la Malaya.

L'espressione « Malaya » adoperata in questo Accordo e nello annesso regolamento particolareggiato comprende gli Stabilimenti dello Stretto, gli Stati federali malesi di Perak, Selangor, Negri Sembilan e Pahang ed ogni Stato malese sotto il Protettorato inglese che può susseguentemente far parte della Unione postale malese.

ACCORDO.

Art. 1.

Limiti di peso e dimensioni.

1. Un pacco impostato nella Malaya e diretto in Italia non può eccedere il peso di 22 libbre, nè la lunghezza di 3 piedi e 6 pollici, nè complessivamente 6 piedi sommando la lunghezza e il più grande giro misurato in senso diverso della lunghezza.

Un pacco impostato in Italia e diretto nella Malaya non può eccedere il peso di 10 chilogrammi, nè la lunghezza di 105 centimetri, nè complessivamente 180 centimetri sommando la lunghezza e il più grande giro misurato come è sopra indicato.

2. Rispetto all'esatto calcolo del peso e delle dimensioni di un pacco, deve essere accettata la valutazione dell'ufficio mittente, salvo evidente errore.

Art. 2.

Transito dei pacchi.

Le due Amministrazioni postali garantiscono il diritto di transito, sul proprio territorio, dei pacchi da e per Paesi con i quali esse rispettivamente hanno cambio di pacchi. I pacchi in transito sono soggetti alle disposizioni di questo Accordo e del regolamento particolareggiato, in quanto applicabili.

Art. 3.

Francatura e diritti.

1. È obbligatorio il pagamento anticipato della francatura dei pacchi, eccetto nel caso di pacchi rispediti o rinviati.

2. La francatura rappresenta la somma delle quote spettanti a ciascuna Amministrazione postale che prende parte al trasporto territoriale o marittimo.

Art. 4.

Diritti territoriali.

Per i pacchi spediti da uno dei due Paesi per la consegna nell'altro Paese i diritti territoriali della Malaya sono di Fr. 0,80; Fr. 1,40; Fr. 2 e Fr. 3 per ogni pacco non eccedente, rispettivamente, il peso di 1 kg.; 3 kg.; 5 kg. e 10 kg., e i diritti territoriali italiani sono di Fr. 0,50; Fr. 1,25 e Fr. 2,25 per ogni pacco non eccedente rispettivamente il peso di 2 lb.; 11 lb. e 22 lb.

L'Amministrazione postale italiana si riserva la facoltà di modificare i suoi diritti in conformità di ulteriori variazioni che, in materia, potranno essere introdotte da convenzioni internazionali successive all'Accordo del Cairo del 1934.

L'Amministrazione postale della Malaya si riserva la facoltà di modificare i suoi diritti territoriali in conformità di ogni ulteriore variazione di tali diritti, che potrà essere decretata rispetto ai servizi dei pacchi postali nei rapporti con altri Paesi in generale.

Art. 5.

Diritti marittimi.

Ciascuna delle due Amministrazioni postali è autorizzata a fissare i diritti per i propri servizi marittimi.

Art. 6.

Diritti per il recapito alla dogana e per lo sdoganamento.

L'Amministrazione postale italiana per il recapito alla dogana e per lo sdoganamento ha la facoltà di riscuotere un diritto non eccedente 50 centesimi per pacco o qualsiasi altro diritto che sarà fissato da convenzioni internazionali successive all'Accordo del Cairo del 1934.

L'Amministrazione postale della Malaya può riscuotere, per simili servizi, quel diritto che, di tempo in tempo sarà fissato, in linea generale, nelle sue relazioni con altri Paesi rispetto al servizio dei pacchi.

Art 7.

Pagamento dei diritti di dogana e di altri diritti.

I diritti di dogana o altri diritti non postali sono pagati dai destinatari dei pacchi.

Art. 8.

Diritto di custodia.

Ciascuna delle due Amministrazioni postali può riscuotere un diritto di custodia in conformità della propria legislazione per ogni pacco indirizzato « fermo in posta » o non ritirato nei termini prescritti.

In niun caso questo diritto può eccedere 5 franchi.

Art. 9.

Divieti.

1. E vietato includere nei pacchi:
a) oggetti che per loro natura o imballaggio possono essere causa di danno agli impiegati postali o macchiare o danneggiare altri pacchi;
b) sostanze esplosive, infiammabili o dannose (comprese le capsule di metallo cariche, le cartucce cariche e i fiammiferi);
c) oggetti di natura immorale od oscena;
d) oggetti non permessi dalle leggi, da regolamenti della dogana o da altri regolamenti;
e) lettere, note o documenti che abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale; come pure corrispondenze o pacchetti di ogni specie portanti un indirizzo diverso da quello del destinatario del pacco, o di persone con esso dimoranti;
f) animali vivi; eccetto le api, le quali debbono essere racchiuse in scatole in modo da evitare ogni danno agli impiegati di posta e da permettere la verificazione del contenuto.
2. E' vietato spedire: monete, oro o argento tanto lavorato che grezzo, pietre preziose, gioielli o altri oggetti preziosi in pacchi ordinari, diretti a Paesi che ammettono l'assicurazione.
3. Un pacco accertato indebitamente dalla posta è rinviato al Paese di origine, a meno che l'Amministrazione postale del Paese di destinazione non sia autorizzata dalla sua legislazione interna a disporne altrimenti.
Tuttavia il fatto che un pacco contiene una lettera o una comunicazione che abbia carattere di corrispondenza attuale e personale non può provocare, in nessun caso, il rinvio al Paese di origine.
4. Le sostanze esplosive, infiammabili o dannose, e gli oggetti di natura immorale od oscena non sono ritornati al Paese di origine. L'Amministrazione che ne ha constatata la presenza ne dispone giusta i suoi regolamenti interni.
5. Se un pacco indebitamente accettato dalla posta non è ritornato all'origine, nè consegnato al destinatario, l'Amministrazione postale del Paese d'origine deve essere informata con precisione del trattamento fatto al pacco.

Art. 10.

Ricevute di ritorno.

Il mittente può ottenere una ricevuta di ritorno per un pacco assicurato, alle condizioni previste per i pacchi postali dalla convenzione dell'Unione postale. Le ricevute di ritorno non sono ammesse per i pacchi ordinari.

Art. 11.

Rispedizione.

1. Un pacco può essere rispedito in seguito a cambiamento di residenza del destinatario nel Paese di destinazione.
L'Amministrazione postale di questo Paese può percepire il diritto di rispedizione prescritto dai propri regolamenti interni.
Similmente un pacco può essere rispedito da uno dei due Paesi aderenti a quest'Accordo ad un altro Paese, purchè il pacco abbia i requisiti voluti per l'ulteriore trasmissione e, come di regola, sia anticipata la tassa supplementare di rispedizione oppure sia prodotto un documento comprovante che tale tassa sarà pagata dal destinatario.
2. Le tasse supplementari di rispedizione non pagate dal destinatario o dal suo rappresentante, non sono annullate in caso di ulteriore rispedizione o di ritorno all'origine, ma debbono essere pagate dal destinatario o dal mittente, secondo il caso, senza pregiudizio del pagamento di ogni altro speciale diritto di cui l'Amministrazione del Paese di destinazione non ammetta l'annullamento.

Art. 12.

Pacchi disguidati.

I pacchi ricevuti in disguido o erroneamente avviati, saranno trattati in conformità delle disposizioni dell'art. 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento particolareggiato.

Art. 13.

Pacchi non consegnati.

1. Se il mittente non ha altrimenti disposto, un pacco che non può essere consegnato al destinatario è rinviato al mittente senza preventivo avviso ed a sue spese, dopo compiuto il periodo di giacenza prescritto dai regolamenti interni dell'Amministrazione postale del Paese di destinazione. Tuttavia un pacco che è definitivamente rifiutato dal destinatario è rinviato immediatamente.
2. Al momento della impostazione il mittente può chiedere che il pacco, se non può essere consegnato all'indirizzo indicato, sia:
a) trattato come abbandonato;
b) presentato per la consegna ad un secondo indirizzo nel Paese di destinazione.
Inoltre nel caso di un pacco impostato in Italia il mittente può chiedere:
c) di essere avvisato della giacenza.
Nessun'altra disposizione è ammessa.
Se il mittente si vale di tale facoltà, la sua domanda deve figurare sul bollettino di spedizione ed essere redatta nella seguente forma o in forma analoga;
« Se il pacco non può essere consegnato all'indirizzo dato, si abbandona ».
« Se il pacco non può essere consegnato all'indirizzo dato, sia rimesso a .... ».
« Se il pacco non può essere consegnato all'indirizzo dato, sia compilato avviso di giacenza ».
La stessa domanda deve essere anche scritta sullo involucro del pacco.
3. I diritti applicati sui pacchi rinviati sono recuperati in conformità delle disposizioni dell'art. 28.

Art. 14.

Annullamento dei diritti doganali.

Ambo le Parti contraenti s'impegnano d'interessare le loro rispettive Amministrazioni doganali ad annullare i diritti di dogana sui pacchi che sono: rinviati al Paese di origine; abbandonati dal mittente; distrutti o rispediti ad un terzo Paese.

Art. 15.

Vendita - Distruzione.

Soltanto le sostanze soggette a facile deterioramento o corruzione, possono essere vendute immediatamente, tanto all'andata che al ritorno, senza preavviso o formalità giudiziaria. Se per qualsiasi motivo la vendita non è possibile, le sostanze guaste o corrotte sono distrutte.

Art. 16.

Pacchi abbandonati.

I pacchi non potuti consegnare al destinatario e quelli abbandonati dal mittente non debbono essere rinviati dalla Amministrazione postale del Paese di destinazione, ma sono da essa trattati giusta i propri regolamenti. Nessuna pretesa sarà avanzata dalla Amministrazione postale del Paese di origine rispetto a tali pacchi.

Art. 17.

Reclami.

1. Per ogni reclamo riguardante un pacco può essere riscosso un diritto non eccedente 1 Franco.
Nessun diritto è riscosso se il mittente ha già pagato la speciale tassa per la ricevuta di ritorno.
2. I reclami sono ammessi soltanto nel periodo di un anno dalla data dell'impostazione del pacco.
3. Se il reclamo è stato causato da un'irregolarità commessa dal servizio postale, il diritto riscosso è rimborsato.

Art. 18.

Pacchi assicurati - Diritti e condizioni.

1. I pacchi possono essere assicurati fino al limite di 1000 Franchi.
2. Un diritto di assicurazione è stabilito e applicato dalla Amministrazione di origine per ogni 300 Franchi o frazione di 300 Franchi del valore assicurato.
3. L'Amministrazione del Paese di origine ha facoltà di percepire dal mittente di un pacco assicurato anche un diritto di spedizione non eccedente 50 centesimi.
4. Al momento dell'impostazione è data gratuitamente al mittente una ricevuta del pacco assicurato.

Art. 19.

Assicurazione dolosa.

Il valore assicurato non può eccedere il valore attuale del contenuto del pacco e dell'imballaggio: è permesso tuttavia di assicurare soltanto una parte di questo valore.
L'assicurazione dolosa di un pacco per una somma eccedente il valore attuale, va soggetta alla procedura prevista dalle leggi del Paese di origine.

Un pacco il cui contenuto non ha un valore pecuniario può anche, essere assicurato per una somma nominale per ottenere la garanzia del sistema assicurativo.

Art. 20.

Responsabilità per le perdite, avarie o sottrazioni.

1. Eccetto i casi menzionati nel seguente articolo, le due Amministrazioni postali sono responsabili della perdita dei pacchi e della perdita, sottrazione od avaria del loro contenuto o di parte di esso. Il mittente, per questo riguardo, ha diritto ad un compenso corrispondente all'attuale importo della perdita, sottrazione od avaria. Per i pacchi ordinari l'indennità non può superare 10 Franchi per un pacco non eccedente il peso di un chilogramma (2 lb.); o 25 Franchi per un pacco eccedente il peso di un chilogramma, ma non eccedente il peso di 5 chilogrammi (11 lb); o 40 Franchi per un pacco eccedente il peso di 5 chilogrammi, ma non eccedente 10 chilogrammi (22 lb). Per un pacco assicurato l'importo del compenso non può eccedere il valore assicurato.

Nei casi di perdita, avaria o sottrazione verificatesi nel servizio del Paese di destinazione, l'Amministrazione del Paese di destinazione dovrà pagare l'indennizzo al destinatario a proprie spese e senza consultare l'Amministrazione d'origine, purchè il destinatario possa provare che il mittente ha ceduto i suoi diritti in favor di lui.

2. Nel calcolare l'indennizzo, i danni indiretti o i benefici perduti non sono presi in considerazione.

3. L'indennizzo deve essere calcolato sul prezzo corrente delle merci della stessa natura nel luogo e nel tempo in cui esse furono accettate in spedizione.

4. Quando l'indennizzo è dovuto per la perdita, distruzione o completa avaria di un pacco, o per la sottrazione di tutto il contenuto, il mittente ha anche diritto al rimborso delle tasse di spedizione.

5. In ogni caso i diritti di assicurazione sono ritenuti dalle Amministrazioni postali.

Art. 21.

Eccezioni al principio di responsabilità.

Le due Amministrazioni postali saranno esonerate da ogni responsabilità:

a) nei casi di forza maggiore;

b) quando non sono in grado di dar conto dei pacchi in conseguenza della distruzione di documenti ufficiali dovuti a causa di forza maggiore;

c) quando il danno è stato causato da errore o negligenza del mittente, o dipenda dalla natura della merce;

d) per i pacchi il cui contenuto cade sotto la sanzione di uno dei divieti menzionati all'art. 9;

e) per i pacchi che sono stati assicurati dolosamente per una somma eccedente il valore attuale del contenuto e dello imballaggio;

f) per i pacchi non reclamati nel periodo prescritto dall'articolo 17;

g) per ogni pacco contenente pietre preziose, gioielli o qualsiasi articolo d'oro, di platino o d'argento eccedente il valore di 2500 Franchi e non racchiusi in una scatola delle dimensioni prescritte dall'art. 6, § 3, del regolamento particolareggiato.

Art. 22.

Cessazione della responsabilità.

Le due Amministrazioni postali cessano di essere responsabili per i pacchi che sono stati consegnati in conformità dei loro Regolamenti interni e che sono stati ricevuti dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti, senza riserve.

Art. 23.

Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Amministrazione postale del Paese di origine eccetto che nei casi indicati nell'art. 20, § 1, nei quali il pagamento è fatto dall'Amministrazione postale del Paese di destinazione. L'Amministrazione del Paese di origine può tuttavia, dopo avere ottenuto il consenso del mittente, autorizzare l'Amministrazione del Paese di destinazione a soddisfare il destinatario. L'Amministrazione che paga mantiene un diritto di rivalsa verso l'Amministrazione responsabile.

Art. 24.

Termini per il pagamento dell'indennizzo.

1. L'indennizzo è pagato quanto prima possibile e, al più tardi, entro un anno dal giorno seguente la data del reclamo.

2. L'Amministrazione postale del Paese di origine è autorizzata ad indennizzare il mittente per conto dell'altra Amministrazione se questa, dopo essere stata debitamente informata del reclamo, ha lasciato passare nove mesi senza prendere alcuna determinazione al riguardo.

3. L'Amministrazione del Paese di origine può eccezionalmente differire il pagamento dell'indennizzo oltre il termine di un anno quando la questione della responsabilità non abbia potuto essere definita per circostanze estranee alle rispettive Amministrazioni.

Art. 25.

Amministrazione responsabile.

1. Fino a prova contraria la responsabilità incombe all'Amministrazione postale che avendo ricevuto il pacco dall'altra Amministrazione senza fare riserve ed essendo stata fornita di tutti i particolari necessari per le ricerche prescritte dai regolamenti, non può stabilire ne la regolare consegna al destinatario o al suo rappresentante, nè, se ne è il caso, la regolare trasmissione al servizio seguente.

2. Se durante il trasporto di un pacco da un Paese all'altro siansi verificate perdite o sottrazione o avaria senza che sia possibile di provare nel servizio di quale Paese sia occorsa la irregolarità, le due Amministrazioni sopportano in parti eguali l'importo dell'indennizzo.

3. Lo stesso principio è applicato, in quanto possibile, se altre Amministrazioni hanno preso parte alla trasmissione del pacco. Tuttavia nel caso di pacchi spediti da uno dei due Paesi in transito per l'altro, nessuna delle due Amministrazioni può essere chiamata responsabile se la perdita o la sottrazione o l'avaria abbia avuto luogo in un servizio che non accetta responsabilità.

4. I diritti di dogana e gli altri diritti che non è possibile annullare sono a carico dell'Amministrazione responsabile della perdita o sottrazione o avaria.

5. L'Amministrazione che paga l'indennizzo subentra, entro i limiti della somma pagata, ai diritti della persona che ha ricevuto il compenso in qualsiasi azione che potesse essere intentata verso il destinatario, il mittente o i terzi.

Se un pacco che è stato ritenuto come perduto è, in seguito, trovato in tutto o in parte, la persona cui è stato pagato lo indennizzo è informata che è in sua facoltà di entrare in possesso del pacco verso restituzione della somma pagatale come indennizzo.

Art. 26.

Rimborso dello indennizzo all'Amministrazione postale del Paese di origine.

L'Amministrazione responsabile o per conto della quale è stato fatto il pagamento in conformità dell'art. 23, è tenuta a rimborsare l'importo dell'indennità nel termine di tre mesi dalla notificazione del pagamento.

L'importo è messo a carico del Paese responsabile a mezzo dei conti previsti dall'art. 22, § 2, del regolamento particolareggiato.

L'Amministrazione, la cui responsabilità sia debitamente provata, e che abbia, dapprima, rifiutato di pagare l'indennità, è tenuta a sopportare tutte le ulteriori spese risultanti dall'ingiustificato ritardo nel pagamento.

Art. 27.

Diritti di trasporto.

Per ogni pacco spedito da uno all'altro dei due Paesi, l'ufficio speditore bonifica all'ufficio destinatario i diritti che a questo spettano in virtù delle disposizioni degli articoli 4 e 5.

Per ogni pacco spedito da uno dei due Paesi in transito per l'altro, l'ufficio speditore bonifica all'altro ufficio i diritti dovuti per il trasporto e l'assicurazione del pacco.

Art. 28.

Diritti di rispedizione o rinvio.

Nel caso di rispedizione o di rinvio di un pacco da un Paese all'altro, l'Amministrazione rispeditrice addebita all'altra Amministrazione i diritti che spettano a se stessa o a qualsiasi altra Amministrazione che abbia preso parte alle rispedizioni o al rinvio. I diritti saranno indicati sui fogli di via della spedizione colla quale il pacco è trasmesso.

Art. 29.

Diritti di rispedizione nel Paese di destinazione.

In caso di ulteriore rispedizione o di ritorno al Paese di origine, il diritto di rispedizione stabilito dall'art. 11, § 2, appartiene al Paese che ha rispedito il pacco nei limiti del suo territorio.

Art 30.

Diritti diversi.

1. I seguenti diritti sono acquisiti per intero dalla Amministrazione che li riscuote:

a) il diritto per le ricevute di ritorno di cui all'art. 10;
b) il diritto per i reclami di cui all'art. 17, § 1;
c) il diritto di spedizione per i pacchi assicurati di cui allo art. 18, § 3.

2. I diritti per lo sdoganamento di cui all'art. 6 sono ritenuti dall'Amministrazione del Paese di destinazione.

Art. 31.

Diritti di assicurazione.

Per i pacchi assicurati l'Amministrazione postale del Paese di origine bonifica a quella postale del Paese di destinazione per il servizio territoriale un diritto di 5 centesimi per ogni 300 Franchi o frazione di 300 Franchi di valore assicurato.

Se l'Amministrazione del Paese di destinazione provvede al trasporto marittimo l'Amministrazione trasmittente bonifica un diritto supplementare di 10 centesimi per ogni 300 Franchi o frazione di 300 Franchi di valore assicurato.

Art. 32.

Disposizioni varie.

1. I Franchi e i centesimi indicati in quest'Accordo sono Franchi e centesimi oro come è definito nella convenzione dell'Unione postale.

2. I pacchi non possono essere gravati di altri diritti postali oltre quelli contemplati in questo Accordo, salvo mutuo consenso fra le due Amministrazioni postali.

3. In circostanze straordinarie ciascuna delle due Amministrazioni può temporaneamente sospendere il servizio dei pacchi postali, in tutto o in parte, purchè ne dia notizia immediata e, se necessario telegrafica, all'altra Amministrazione.

4. Le due Amministrazioni hanno compilato il seguente regolamento per assicurare l'esecuzione del presente Accordo.

Gli ulteriori particolari non contrari alle disposizioni generali di questo Accordo e non previsti dal regolamento paricolareggiato di esecuzione saranno, di volta in volta, stabiliti con mutuo consenso.

5. La legislazione interna d'Italia e di Malaya rimane applicabile in quanto non è prevista dalle disposizioni contenute nel presente Accordo e nel regolamento particolareggiato per la sua esecuzione.

Art. 33.

Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

Quest'Accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1935 e rimarrà in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui esso sia stato denunciato dall'una o dall'altra delle due Amministrazioni.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposti i loro suggelli.

Fatto in doppio originale a Kuala Lumpur l'8 febbraio 1935 ed a Roma il 9 marzo 1935.

G. PESSION	T. P. COE
Direttore generale	*ff. Direttore generale*
delle Poste e dei Telegrafi	*delle Poste e dei Telegrafi*
Italia	MALAYA.

REGOLAMENTO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL CAMBIO DEI PACCHI POSTALI FRA IL REGNO D'ITALIA E LA MALAYA.

Art. 1.

Circolazione dei pacchi.

1. Ciascuna Amministrazione spedisce per le vie e con i mezzi che usa per il proprio servizio dei pacchi, i pacchi che riceve dall'altra Amministrazione per la prosecuzione in transito per il proprio territorio.

2. I pacchi disguidati saranno rispediti alla loro vera destinazione per la via più diretta che è a disposizione dell'ufficio rispeditore.

Art. 2.

Modo di trasmissione — Provvista di sacchi.

1. Il cambio dei pacchi fra i due Paesi è eseguito dagli uffici designati di comune accordo fra le due Amministrazioni postali.

2. I pacchi sono cambiati fra i due Paesi in sacchi debitamente legati e suggellati.

Salvo contrari accordi, la trasmissione dei pacchi spediti da uno dei due Paesi contraenti, in transito per l'altro, è effettuata « allo scoperto ».

3. Un'etichetta indicante l'ufficio di cambio d'origine e l'ufficio di cambio di destinazione, è attaccata al collo di ogni sacco; a tergo dell'etichetta è indicata la quantità dei pacchi contenuti nel sacco.

4. Il sacco contenente il foglio di via e gli altri documenti porta un'indicazione speciale.

5. I pacchi assicurati sono, spediti in separati sacchi, e le etichette di questi sacchi sono distinte da un segno che è stabilito, di tempo in tempo, fra le due Amministrazioni.

6. I sacchi necessari per la trasmissione dei pacchi sono provvisti da ciascuna Amministrazione per le spedizioni dei propri uffici di cambio.

Il peso di ciascun sacco non potrà eccedere 36 kg. (80 libbre).

7. I sacchi sono ritornati vuoti alla Amministrazione cui appartengono in gruppi di dieci (nove sacchi inclusi in un sacco), formandone spedizioni separate indirizzate agli uffici di cambo che sono indicati dalle rispettive Amministrazioni postali.

La quantità dei sacchi così spediti è annunziata su di un foglio di via separato da quello usato per l'invio dei pacchi e sarà contrassegnato da uno speciale numero d'ordine annuale.

8. Ciascuna Amministrazione potrà richiedere di essere indennizzata del valore di ogni sacco che non sia stato rinviato. La responsabilità della perdita dei sacchi vuoti sarà determinata con le norme prescritte per la perdita dei pacchi nell'art. 25 dell'Accordo.

Art. 3.

Notificazioni.

1. Ciascuna Amministrazione postale comunica all'altra per mezzo di un prospetto:

a) i nomi dei Paesi ai quali possono essere proseguiti i pacchi che le vengono trasmessi;
b) le vie utili per la trasmissione di detti pacchi dal punto di entrata verso il proprio territorio o servizio;
c) la somma totale che deve essere bonificata dall'altra Amministrazione per ogni destinazione;
d) il numero delle dichiarazioni in dogana che debbono accompagnare ogni pacco;
e) qualunque altra informazione necessaria.

2. Ciascuna Amministrazione fa conoscere all'altra i nomi dei Paesi ai quali intende spedire i pacchi in transito per l'altra, a meno che, in qualche speciale caso, la quantità di tali pacchi sia insignificante.

Art. 4.

Determinazione dell'equivalente.

Nel fissare le tasse relative ai pacchi ogni Amministrazione postale è libera di adottare un approssimativo equivalente giusta le sue convenienze monetarie.

Art. 5.

Accettazione dei pacchi.

Ogni pacco deve:

a) portare l'esatto indirizzo del destinatario in caratteri romani. Gli indirizzi in matita non sono ammessi; tuttavia sono accettati i pacchi che abbiano l'indirizzo scritto con matita copiativa su di una superficie preventivamente inumidita.

L'indirizzo deve essere scritto sul pacco stesso o su di una etichetta attaccata fortemente in modo che non possa staccarsi.

Allo speditore è raccomandato di includere nel pacco una copia dell'indirizzo, come pure il proprio indirizzo;

b) essere imballato in maniera adeguata alla lunghezza del trasporto e alla protezione del contenuto.

Gli oggetti che possono recare danno agli agenti della posta o ad altri pacchi debbono essere imballati in modo da evitare ogni pericolo.

Art. 6.

Imballaggi speciali.

1. I liquidi e le sostanze che possono facilmente liquefarsi, debbono essere chiusi in doppio recipiente. Fra il primo recipiente (bottiglia, fiasco, vaso, scatola, ecc.) e il secondo (scatola di metallo o di robusto legno) deve essere lasciato uno spazio che dovrà essere riempito con segatura di legno, crusca e simile materiale atto e in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido in caso di rottura.

2. Le polveri secche coloranti come l'anilina, ecc., sono ammesse solo se incluse in robuste scatole di metallo poste entro scatole di legno con segatura fra i due recipienti.

3. Ogni pacco contenente pietre preziose, gioiellerie od ogni oggetto d'oro, di platino o d'argento, eccedente Franchi 2.500 di valore, deve essere formato di una scatola che misuri non meno di 3 piedi e 6 pollici (metri 1,05) in lunghezza e giro sommati insieme.

Art. 7.

Bollettini di spedizione — Dichiarazione di Dogana.

1. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione e da dichiarazioni doganali in conformità dei regolamenti del Paese di destinazione.

2. Le due Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità rispetto alla esattezza delle dichiarazioni doganali.

Art. 8.

Ricevute di ritorno.

1. I pacchi assicurati per i quali gli speditori domandano una ricevuta di ritorno debbono portare in modo appariscente l'indicazione: « Ricevuta di ritorno », oppure « A. R. ». Il bollettino di spedizione porterà la stessa indicazione.

2. Tali pacchi debbono essere accompagnati da un modulo simile a quello annesso al regolamento particolareggiato per l'esecuzione dell'Accordo dell'Unione postale.

Il modulo per la ricevuta di ritorno è preparato dall'ufficio del Paese di origine e da qualsiasi altro ufficio designato dall'Amministrazione del Paese di origine; è attaccato al relativo bollettino di spedizione. Se non arrivasse all'ufficio di destinazione, questo ufficio compila d'ufficio un nuovo modulo.

3. L'ufficio di destinazione dopo avere debitamente riempito il modulo, lo rinvia allo scoperto e in franchigia all'indirizzo dello speditore del pacco.

4. Se lo speditore presenta un reclamo per una ricevuta non ritornatagli dopo un congruo intervallo di tempo, si opera in conformità delle disposizioni di cui al seguente art. 9.

In questo caso non si riscuote un secondo diritto e l'ufficio di origine scrive in testa al modulo le parole: « Duplicata de l'avis de réception, etc. ».

Art. 9.

Ricevute di ritorno chieste dopo la impostazione.

Se il mittente chiede una ricevuta di ritorno dopo l'impostazione di un pacco, l'ufficio di origine o qualsiasi altro ufficio designato dall'Amministrazione del Paese di origine riempie un modulo di ricevuta di ritorno e lo attacca al modulo del reclamo sul quale vengono applicati i francobolli rappresentanti il diritto prescritto.

Il modulo del reclamo, accompagnato da quello della ricevuta di ritorno, è trattato in conformità delle disposizioni del successivo art. 19 con la sola eccezione che, in caso di regolare consegna del pacco, l'ufficio di destinazione ritira il modulo del reclamo e ritorna la ricevuta di ritorno nel modo prescritto dal § 3 del precedente articolo.

Art. 10.

Indicazione del valore assicurato.

Ogni pacco assicurato e il relativo bollettino di spedizione debbono portare l'indicazione del valore assicurato nella moneta del Paese di origine.

Questa indicazione deve essere fatta senza raschiature o correzioni, neppure se approvate. L'ammontare del valore dichiarato è convertito in Franchi oro dall'Amministrazione postale del Paese di origine. Il risultato della conversione deve essere chiaramente indicato con nuove cifre poste a lato o di seguito a quelle rappresentanti l'ammontare dell'assicurazione nella moneta del Paese di origine.

Art. 11.

Cartellini per l'assicurazione.

Ogni pacco assicurato ed il relativo bollettino di spedizione debbono portare un cartellino di colore rosso con l'indicazione « Insured » o « Valeur déclarée » in caratteri romani.

Se un pacco contiene monete, verghe d'oro o d'argento, od altri oggetti preziosi, i suggelli di ceralacca o di altra materia, le etichette di qualsiasi specie e i francobolli applicati al pacco, debbono essere distanti in modo da non poter nascondere alterazioni dell'imballaggio. Di più le etichette e i francobolli, se vi sono, non debbono essere piegati su due lati dell'imballaggio in modo da coprire lo spigolo.

Art. 12.

Suggellamento dei pacchi assicurati.

Ogni pacco assicurato deve essere chiuso con suggelli di ceralacca, di piombo o di altra specie, portanti un uniforme segno o emblema dello speditore ed in numero sufficiente da rendere impossibile la manomissione del contenuto senza lasciare apparente traccia di violenza.

Ai mittenti di tali pacchi è fatta rigorosa raccomandazione di munire il relativo bollettino di spedizione, se possibile, di una esatta riproduzione del suggello o dello speciale segno suaccennato.

Art. 13.

Indicazione del peso dei pacchi assicurati.

L'esatto peso in grammi di ogni pacco assicurato deve essere indicato dall'Amministrazione postale di origine:

a) sul pacco nel lato dell'indirizzo;

b) sul bollettino di spedizione nello spazio all'uopo riservato.

Art. 14.

Numero d'ordine e luogo d'impostazione.

Ogni pacco e il relativo bollettino debbono portare una etichetta indicante il nome dell'ufficio d'impostazione e il numero d'ordine. Un ufficio d'impostazione non deve usare due o più serie di etichette nello stesso tempo, a meno che ogni serie non sia differenziata con uno speciale segno.

Art. 15.

Impressione del bollo a data.

Sul bollettino di spedizione nel lato dell'indirizzo l'ufficio di impostazione imprime il bollo indicante il luogo e la data d'impostazione.

Art. 16.

Rispedizione.

1. L'Amministrazione postale che rispedisce un pacco disguidato non applica su di esso, diritti doganali o altri diritti non postali.

Se l'Amministrazione postale restituisce un tal pacco al Paese dal quale lo ha ricevuto direttamente, restituisce pure le bonificazioni ricevute e rileva l'errore con un bollettino di verificazione.

In altri casi e se l'ammontare bonificato è insufficiente a coprire le spese che deve sostenere per la rispedizione, l'Amministrazione rispeditrice bonifica all'Amministrazione cui rimette il pacco le somme dovute per l'ulteriore spedizione, e recupera l'ammontare della differenza addebitandola all'ufficio di cambio dal quale ricevette direttamente il pacco disguidato.

La ragione dell'addebito è notificata a quest'ultimo ufficio mediante bollettino di verificazione.

2. Se un pacco è stato indebitamente accettato per la spedizione in conseguenza di un errore imputabile al servizio postale e deve, per questo motivo, essere rinviato all'ufficio di origine, l'Amministrazione che ritorna il pacco bonifica a quella dalla quale lo ebbe, le somme che per esso le sono state accreditate.

3. I diritti su di un pacco rispedito in conseguenza di cambiamento di residenza del destinatario o di un errore da parte dello speditore ad un Paese con il quale l'Italia o la Malaya hanno cambio di pacchi postali, sono addebitati all'Amministrazione cui il pacco è rispedito, a meno che le spese del nuovo trasporto non siano pagate all'atto della rispedizione.

In questo caso il pacco è considerato come se esso fosse stato indirizzato direttamente dal Paese rispeditore al nuovo Paese di destinazione.

4. Un pacco che viene rispedito senza pagamento di nuova francatura, è proseguito nel suo primitivo imballaggio ed è accompagnato dal bollettino di spedizione originale. Se il pacco, per una ragione qualsiasi, è stato nuovamente imballato o l'originale bollettino di spedizione è stato sostituito con un duplicato, il nome dell'ufficio d'origine del pacco e l'originale numero d'ordine sono riportati tanto sul pacco che sul bollettino.

Art. 17.

Rinvio di pacchi non consegnati.

1. Se lo speditore di un pacco non potuto consegnare ha fatto una domanda non prevista dall'art. 13, § 2, dell'Accordo, l'Amministrazione del Paese di destinazione non è in obbligo di soddisfarla, ma può rinviare il pacco al Paese di origine dopo averlo trattenuto per il periodo prescritto dai regolamenti del Paese di destinazione.

2. In mancanza di risposta, entro un mese, ad un avviso di giacenza debitamente spedito, il pacco è rinviato al Paese d'origine.

3. L'Amministrazione che rinvia un pacco allo speditore deve indicare chiaramente e concisamente sul pacco e sul relativo bollettino, la causa della non avvenuta consegna. Questa indicazione può essere scritta a mano o a mezzo di un'impressione a stampa o di un'etichetta. Il bollettino di spedizione originale relativo a un pacco rinviato, deve essere ritornato con il pacco al Paese di origine.

4. Un pacco che è rinviato allo speditore viene indicato sul foglio di via con la parola « Rebut » nella colonna delle « Osservazioni » ed è trattato e gravato di diritti come un pacco rispedito in conseguenza del cambiamento di residenza del destinatario.

Art. 18.

Vendita - Distribuzione.

1. Se un pacco è stato venduto o distrutto in conformità delle disposizioni dell'art. 15 dell'Accordo, viene compilato un processo verbale della vendita o della distruzione.

2. Il prodotto della vendita serve, in primo luogo, a coprire i diritti gravanti il pacco. L'eccedenza eventuale è trasmessa alla Amministrazione postale del Paese d'origine per essere pagata allo speditore che deve sopportare la spesa della trasmissione.

Art. 19.

Reclami per pacchi.

Per i reclami relativi a pacchi non rinviati è usato un modulo simile a quello annesso al regolamento particolareggiato relativo all'Accordo per i pacchi postali dell'Unione postale universale. Questi moduli sono spediti agli uffici all'uopo designati dalle due Amministrazioni postali e sono trattati nel modo stabilito di comune accordo fra esse.

Art. 20.

Fogli di via.

1. Tutti i pacchi sono dall'ufficio di cambio speditore singolarmente inscritti su di un foglio di via simile a quello annesso al regolamento particolareggiato relativo all'Accordo per i pacchi postali dell'Unione postale universale.

I bollettini di spedizione, le dichiarazioni doganali, le ricevute di ritorno, ecc., sono allegati al foglio di via.

2 Ciascun ufficio di cambio mittente numererà i fogli di via nell'angolo superiore sinistro, secondo una serie annuale per ciascun ufficio di cambio destinatario e, se possibile, indicherà, sotto il numero, il nome del piroscafo che trasporta la spedizione. L'indicazione dell'ultimo numero dell'anno precedente dovrà essere fatta sul primo foglio di via dell'anno seguente.

Art. 21.

Verificazione da parte degli uffici di cambio - Notificazione delle irregolarità.

1. Al ricevimento di una spedizione di pacchi o di sacchi vuoti, l'ufficio di cambio verifica i pacchi ed i vari documenti che li accompagnano, o i sacchi vuoti, se ne è il caso, in rapporto ai dati segnati nel foglio di via e, se necessario rileva la mancanza di oggetti o altre irregolarità mediante bollettino di verificazione.

2. Ogni differenza nelle bonificazioni e nei conti è notificata all'ufficio di cambio speditore mediante bollettino di verificazione. I bollettini di verificazione accettati sono uniti ai relativi fogli di via. Le correzioni fatte sui fogli di via non giustificate da documenti non sono considerate valide.

Art. 22.

Contabilità.

1. Ogni Amministrazione postale fa preparare trimestralmente da ciascuno dei propri uffici di cambio per tutte le spedizioni di pacchi ricevute dagli uffici di cambio dell'altra Amministrazione, un prospetto delle somme totali iscritte sui fogli di via sia a suo credito, sia a suo debito.

2. Questi prospetti sono poi riepilogati dalla stessa Amministrazione in un conto che accompagnato dai relativi prospetti trimestrali, dai fogli di via e, eventualmente, dai bollettini di verificazione, è spedito alla corrispondente Amministrazione durante il trimestre seguente quello cui si riferisce.

3. I conti trimestrali, dopo essere stati verificati ed accettati da ambo le parti, sono riepilogati in un conto semestrale generale preparato dall'Amministrazione che risulta in credito.

Art. 23.

Liquidazione di conti.

1. Il pagamento del saldo dei conti è fatto dall'Amministrazione postale debitrice a quella creditrice nei modi prescritti dalla convenzione dell'Unione postale per la liquidazione dei conti delle spese di transito.

2. La preparazione e la trasmissione di un conto generale e il pagamento del saldo di questo conto sono eseguiti quanto prima possibile e, al più tardi, nel periodo di tre mesi dalla fine del periodo al quale il conto si riferisce.

Spirato questo termine le somme dovute da una Amministrazione all'altra sono produttive d'interesse al saggio del 7 per cento all'anno da calcolarsi dalla data dello spirare del detto termine.

Art. 24.

Comunicazioni e notificazioni.

Ciascuna Amministrazione postale fornisce all'altra tutte le notizie necessarie circa le norme particolari per l'esecuzione del servizio.

Art. 25.

Entrata in vigore e durata del regolamento particolareggiato.

Il presente regolamento particolareggiato entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore l'Accordo per i pacchi postali ed avrà la stessa durata.

Le Amministrazioni interessate avranno però la facoltà di modificare, di volta in volta, le norme particolari.

Fatto in doppio originale a Kuala Lumpur l'8 febbraio 1935 ed a Roma il 9 marzo 1935.

G. PESSION
Direttore generale delle Poste e dei Telegrafi
Italia.

T. P. COE
ff. Direttore generale delle Poste e dei Telegrafi
Malaya.

(1172)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami di concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine bandito con il decreto Ministeriale del 21 gennaio 1935-XIII ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine di cui al decreto Ministeriale 21 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 8 febbraio 1935-XIII, n. 33, avranno inizio il giorno 20 maggio 1935-XIII, alle ore 12 precise in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo Viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Alby Aldo, Amirante Vittorio, Bechini Goffredo, Bianchi Angelo, Caramanno Angelo, Ciampa Gennaro, Crudelini Luigi, Daga Antonio, De Francesco Mario, Dini Livio, Ficara Bruno, Franceschetti Mario, Lemmi Mario, Martinelli Bartolomeo, Mondolfo Ugo, Montanaro Vittorio, Mosca Luigi, Palazzi Cattaneo Ernesto, Papale Alessandro, Pepi Simone, Rigano Sante, Rubbi Raffaele, Ruggeri Sebastiano, Santoro Giuseppe, Sgobio Ferdinando, Siciliano Salvatore.

(1237)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.
SANTI RAFFAELE, *gerente*.
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.